

# **COMUNE DI CANZO**

**Provincia di Como**

## **REGOLAMENTO per l'APPLICAZIONE della TASSA SUI RIFIUTI (TARI )**

Approvato con deliberazione di C.C. n.

del

## INDICE

<b>ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b>	<b>pag. 1</b>
<b>ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO</b>	<b>pag. 1</b>
<b>ART. 3 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</b>	<b>pag. 1</b>
<b>ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI</b>	<b>pag. 2</b>
<b>ART. 5 - SUPERFICIE IMPONIBILE AI FINI DELLA TARI</b>	<b>pag. 2</b>
<b>ART. 6 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO</b>	<b>pag. 3</b>
<b>ART. 7 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO</b>	<b>pag. 4</b>
<b>ART. 8 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>pag. 5</b>
<b>ART. 9 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI</b>	<b>pag. 6</b>
<b>ART. 10 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE</b>	<b>pag. 6</b>
<b>ART. 11 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA</b>	<b>pag. 7</b>
<b>ART. 12 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</b>	<b>pag. 7</b>
<b>ART. 13 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>pag. 7</b>
<b>ART. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</b>	<b>pag. 8</b>
<b>ART. 15 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</b>	<b>pag. 8</b>
<b>ART. 16 - TRIBUTO GIORNALIERO</b>	<b>pag. 8</b>
<b>ART. 17 - AGEVOLAZIONE PER CHIUSURA DELL'ATTIVITA' E/O LIMITAZIONE DELLA STESSA</b>	<b>pag. 9</b>
<b>ART.18 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</b>	<b>pag. 9</b>
<b>ART. 19 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>pag. 9</b>
<b>ART. 20 -RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>pag. 10</b>
<b>ART. 21 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI</b>	<b>pag. 10</b>
<b>ART. 22- OBBLIGO DI DICHIARAZIONE</b>	<b>pag. 10</b>
<b>ART. 23 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</b>	<b>pag. 10</b>
<b>ART. 24 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI</b>	<b>pag. 11</b>
<b>ART. 25 - ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SANZIONI</b>	<b>pag. 11</b>
<b>ART. 26 - RISCOSSIONE COATTIVA</b>	<b>pag. 13</b>
<b>ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	<b>pag. 13</b>
<b>ART. 28 - RAVVEDIMENTO OPEROSO</b>	<b>pag. 13</b>
<b>ART. 29 - RISCOSSIONE</b>	<b>pag. 13</b>
<b>ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE</b>	<b>pag. 14</b>

## **Art. 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO**

Soggetto attivo della TARI è il Comune di Canzo per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio. Tale imposta è applicata e riscossa dal Comune stesso.

## **ART. 3- PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

**1.** Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

**2.** Si intendono per:

**a) locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;

**b) aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

**c) utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;

**d) utenze non domestiche**, le restanti superfici, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

**3.** Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 cc che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

**4.** La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

**5.** Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

6. Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta ) di cui all'All. 1 del DPR 158/1999, le utenze non domestiche non in attività, ma i cui locali non sono vuoti e dispongono almeno di un'utenza attiva.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

8. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi, con il presente regolamento, attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

#### **ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali, di cui all'art. 1117 cc, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo

#### **Art. 5 - SUPERFICIE IMPONIBILE AI FINI DELLA TARI**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013.

2. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:

- per le **utenze domestiche**, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc. ...), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc. ..., purché di altezza superiore a ml 1,5;

- per le **utenze non domestiche** sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio, comprese le aree scoperte operative.

**3.** La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.

**4.** La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

**5.** Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

#### **ART. 6 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

**1.** Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

b) i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

c) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

d) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 15 metri quadri per colonnina di erogazione;

f) i solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili o da ascensori;

g) in caso di locali la cui superficie parziale abbia un'altezza inferiore ai 150 centimetri si considera l'intera superficie ridotta al 50%;

h) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

**2.** Sono altresì esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.

**3.** Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

**4.** Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **ART. 7 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

**1.** Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto inoltre di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

**2.** Non sono, in particolare, soggette a tributo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

**3.** Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

<b>ATTIVITA'</b>	<b>RIDUZIONE DEL</b>
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	<b>30%</b>
FALEGNAMERIE	<b>30%</b>
AUTOCARROZZERIE e AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI - AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO , DISTRIBUTORI DI CARBURANTE , GOMMISTI	<b>30%</b>

LAVANDERIE E TINTORIE	<b>30%</b>
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI	<b>50%</b>
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	<b>40%</b>
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI	<b>20%</b>
RADIOLOGIE E LABORATORI DI ANALISI	
ALTRE ATTIVITA' DIVERSE DALLE PRECEDENTI	<b>20%</b>

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

- 4.** Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - comunicare, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

#### **ART. 8 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

**1.** Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

**2.** Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata; in caso di nucleo familiare composto da un solo componente si applicherà una agevolazione pari al 100% sulla parte variabile.

**3.** Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

<b>Superficie (mq)</b>		<b>N° componenti</b>
<b>Da</b>	<b>A</b>	
<b>per superfici inferiori o uguali a 150 metri</b>		<b>1</b>

<b>quadrati</b>	
<b>Per superfici superiori a 150 metri quadrati</b>	<b>2</b>

**4.** Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel territorio comunale, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante e si applicherà una agevolazione pari al 50% sulla parte variabile.

**5.** Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

**6.** Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

#### **ART. 9 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

**1.** Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

**2.** Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

**3.** Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

**4.** Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio.

**5.** A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

**6.** I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

#### **Art. 10 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

**1.** La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.

**2.** Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.



**3.** La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.

**4.** In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF.

**5.** Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

#### **Art. 11 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

**1.** Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.

**2.** A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.

**3.** Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

#### **ART. 12 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

**1.** La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree soggette al tributo.

**2.** L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

**3.** Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

**4.** Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine di 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

#### **Art. 13 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

**1.** La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

**2.** La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

**3.** I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

#### **Art. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Kc.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. kd.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

#### **ART. 15 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

**1.** Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'All. 1 del DPR 158/1999.

**2.** L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal sopraindicato allegato viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

**3.** Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

**4.** La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

**6.** In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

## **ART. 16 - TRIBUTO GIORNALIERO**

1. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e applicando una maggiorazione pari al 100%.

## **Art. 17 - AGEVOLAZIONE PER CHIUSURA DELL'ATTIVITA' E/O LIMITAZIONE DELLA STESSA**

1. Per il solo anno 2020 per le utenze non domestiche è applicata l'agevolazione nella misura del 25% della quota variabile, per le attività indicate nell'allegato A della deliberazione ARERA n.158 del 5/5/2020 nelle tabelle 1a, 1b, 2.
2. Tale riduzione è concessa agli utenti che siano in regola con i pagamenti Tari per gli anni pregressi e a seguito di presentazione di un'istanza che dovrà essere presentata entro il 30 ottobre 2020 all'Ufficio Tributi.
3. Le suddette riduzioni non saranno applicate alle attività che, pur rientrando nelle categorie agevolate di cui al punto precedente, sono rimaste aperte durante il periodo emergenziale.
4. Le singole attività non ricomprese in quelle citate al precedente punto 1 che siano rimaste chiuse per un periodo di almeno 60 giorni, potranno beneficiare della riduzione del 25% della quota variabile a seguito di presentazione di un'istanza che dovrà essere presentata entro il 30 ottobre 2020 all'Ufficio Tributi volta a dimostrare l'effettiva sospensione.

## **ART.18 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31/01 dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione sulla prima fatturazione utile.
4. La riduzione fruibile è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 100% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., All. 1, del DPR 158/1999 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

## **ART. 19 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa è ridotta ai sensi dell'art. 1 comma 658, 659 della L. n. 147/2013 e dell'art. 4 c. 2 del DPR 158/1999 di una percentuale pari al 5%, limitatamente alla quota

variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica, degli sfalci e delle potature con formazione di compost. La riduzione è applicata a specifica richiesta da parte dei soggetti interessati da trasmettere al Comune con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia da parte dei soggetti interessati al servizio della frazione organica nel caso fosse attivata.

**2.** La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella quota variabile, quale agevolazione determinata ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. n. 147/2013 alle utenze domestiche occupate da soggetti che risultano firmatari della dichiarazione e che alla data del 31/12 dell'anno precedente all'obbligo tariffario abbiano compiuto 75 anni.

**3.** Si applica la riduzione della tassa di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato. Si precisa che le pensioni percepite devono essere in convenzione internazionale o devono essere erogate dal paese di residenza, quindi non costituisce requisito utile la pensione italiana o estera erogata da uno stato diverso da quello di residenza; il suo riconoscimento avviene mediante presentazione della dichiarazione da parte del contribuente.

#### **ART. 20 -RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

**1.** Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 1 km dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

**2.** Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### **ART. 21 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.**

**1.** Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

**2.** Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

#### **ART. 22- OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

**1.** I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

**2.** La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 4 del presente Regolamento.

**3.** Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

#### **ART. 23 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

**1.** I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Ufficio Tributi e messi a disposizione degli interessati. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati.

**2.** Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. n. 507/1993 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti o sui servizi (TARES).

**3.** La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune oppure può essere inoltrata allo stesso:

- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R);
- b) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata;

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a) e b), fa fede la data di invio.

#### **ART. 24 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

**1.** Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate, e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

**2.** Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

**3.** L'imposta non è rimborsata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12 rapportata all'anno.

**4.** Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

**5.** Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, se richiesto dal contribuente nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Tari.

#### **Art. 25 - ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SANZIONI**

**1.** L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006.

**2.** Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.

**3.** Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

**4.** In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.

**5.** Secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

**6.** Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.

**7.** In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato e degli interessi.

**8.** In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, con un minimo di 50 euro.

**9.** In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

**10.** In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

**11.** Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.

**12.** Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

**13.** In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di

versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

**14.** Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

**15.** Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

**16.** Su richiesta del debitore si concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3000,01 a euro 6000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) oltre euro 6000,01 da venticinque a settantadue rate mensili;

#### **Art. 26 - RISCOSSIONE COATTIVA**

**1.** La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge, in particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..

**2.** La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nell'art. 52, comma 5 del D.Lgs. n. 446/1997.

#### **ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**1.** I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003.

#### **ART. 28 - RAVVEDIMENTO OPEROSO**

**1.** Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 472/97 e smi è previsto l'istituto del ravvedimento operoso.

#### **ART. 29 - RISCOSSIONE**

**1.** La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali.

**2.** Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e

degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

**3.** Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in **2 rate con scadenza 30 Ottobre e 5 Dicembre**. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

**4.** Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

**5.** Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate nella bollettazione dell'anno di competenza

### **ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE**

**1.** Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

**2.** I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**3.** Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2020**.